



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIA - SERVIZIO 1 Determinazione Dirigenziale n. 741 del 08/08/2025

Oggetto: : Presa d'atto delle Dimissioni volontarie del dipendente Campaiola Massimo a far data dal 01/09/2025

Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria

nominato con Decreto Sindacale n. 12 del 28.04.2025

Vista

la Determinazione n. 740 del 28/09/2021 con la quale si formalizzava l'assunzione in servizio, mediante corso-concorso Formez PA, in qualità di Funzionario (ex Istruttore Direttivo Informatico), a tempo pieno ed indeterminato, del dipendente Campaiola Massimo da assegnare all'Ufficio CED;

Considerato

Che con nota prot. n. 32333 del 03/07/2025, la dipendente Campaiola Massimo assegnato all'Ufficio CED, ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 01/09/2025 (ultimo giorno di inquadramento presso il comune di Maddaloni il 31/08/2025 (festivo)) essendo vincitrice di concorso presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto l'art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 20 del CCNL del 14.9.2000, ed integrato dall'art. 25 comma 10 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 riconosce al lavoratore un significativo beneficio, in quanto questi, già dipendente di un ente e assunto presso un'altra amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto presso il primo, per tutta la durata del periodo di prova presso la seconda;

Visto l'art. 67 comma 4 : "*La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini del comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato*"

Rilevato che la normativa contrattuale non disciplina in maniera specifica la materia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, semplicemente raffigurando la possibilità di rinuncia al preavviso

lavorato nei casi di dimissioni che prevedano questo obbligo, invitando nel contempo gli enti locali, per evitare disparità di trattamento, a predisporre una apposita regolamentazione in merito, in cui siano puntualizzate cause e modalità dello scioglimento consensuale;

Visto, l'art. 17 del CCNL del 23,12,1999 che consente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a prescindere, quindi, dal prescritto periodo di preavviso.;

Ritenuto opportuno non chiedere alla stessa la parte economica corrispondente al periodo di mancato preavviso, e concordando consensualmente quindi che il rapporto di lavoro cessi il giorno 01/09/2025 (ultimo giorno lavorato 31/08/2025);

Ritenuto di prendere atto delle suindicate dimissioni presentate dal dipendente Campaiola Massimo;

Visti:

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022

il D. Lgs n. 81/2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/09/2025 (ultimo giorno di inquadramento presso il Comune di Maddaloni 31 agosto 2025 (festivo)), presentate con nota prot. n. 32333 del 03/07/2025, dal dipendente Campaiola Massimo – Funzionario -
2. di non trattenere, vista la normativa in materia, su quanto eventualmente dovuto al dipendente, l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo dato nei termini previsti;
3. di dichiarare estinto il rapporto di lavoro del sopra indicato dipendente a far data dal 01 settembre 2025;
4. di applicare l'art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 20 del CCNL del 14.9.2000, che riconosce al lavoratore, in quanto questi, già dipendente di un ente e assunto presso un'altra amministrazione, il diritto alla conservazione del posto presso questo Ente, per tutta la durata del periodo di prova presso il presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria

Dott. Michele Delle Cave